

Avviso Pubblico

«SICILIA OPPORTUNITÀ PER LA RICERCA E LE INFRASTRUTTURE»

Approvato con D.D.G. n. 3633 del 30.12.2024

F.A.Q. al 20.01.2025

A. Requisiti di ammissibilità

Quesito n. A.1

Gli istituti tecnologici superiori post-diploma (c.d. "ITS Academy") costituiti ai sensi della Legge n. 99 del 15 luglio 2022 (istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) possono legittimamente concorrere quali destinatari/beneficiari ammissibili alle agevolazioni ai sensi del par. 2.1 dell'Avviso?

Risposta

Le disposizioni di cui al par. 2.1 dell'Avviso (cui si rimanda per le specifiche del caso) includono tra i soggetti eleggibili alle agevolazioni gli organismi di ricerca pubblici o privati secondo la definizione dell'art. 2, p.to 83 del Reg. UE 651/2014 (GBER) [come specificata nella Comunicazione della Commissione C(2022)7388-final paragrafo 1.3, lett. ff)], oltre alle imprese di qualsiasi dimensione che si aggregino ai predetti organismi di ricerca nelle forme consentite dallo stesso par. 2.1.

Posto quanto sopra, la definizione di "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" include, nella fattispecie in esame, oltre agli organismi che svolgono propriamente attività di ricerca, anche quelli le cui attività istituzionali abbiano ad oggetto attività di diffusione dei risultati delle stesse attività di ricerca mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Ne consegue che, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso per i soggetti già costituiti e fatte salve le opportune verifiche da eseguirsi – caso per caso – sulla documentazione istitutiva del soggetto concorrente al fine di accertare le specifiche competenze operative ad esso attribuite, i concorrenti che svolgano attività di insegnamento e di diffusione/valorizzazione dei risultati della ricerca e/o delle sperimentazioni possono considerarsi eleggibili alle agevolazioni di cui all'Avviso.

Quesito n. A.2

L'art. 2) punto 6 dell'Avviso dispone che "I soggetti individuati al precedente comma 1 possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Avviso, individualmente o in forma aggregata con altri soggetti, prendendo parte ad una sola proposta progettuale. La partecipazione a più proposte progettuali comporta l'inammissibilità di tutte le istanze in cui lo stesso soggetto è presente".

Premesso che questo organismo di ricerca ha una sola partita IVA ed un solo codice fiscale a livello nazionale e che rappresenta una molteplicità di istituti, ciascuno dei quali operanti in differenti settori tra quelli richiamati dalla S3 regionale prevista dall'Avviso, potreste chiarire se è consentito o meno ai nostri

istituti interni partecipare all'Avviso presentando differenti proposte progettuali ancorché ciascuno di essi dispone del medesimo codice fiscale e partita IVA?

Risposta

Le disposizioni di cui al richiamato art. 2, p.to 6 dell'Avviso debbono essere intese nel senso che il medesimo soggetto concorrente (identificato con un determinato codice fiscale) non può risultare coinvolto direttamente in più di un programma di investimento candidato alle agevolazioni dello stesso Avviso.

Nel caso prospettato, appare evidente che i singoli istituti non dispongano di una distinta personalità giuridica rispetto all'organismo di ricerca di cui sono parte, come comprovato dall'attribuzione del medesimo codice fiscale e partita IVA; ne consegue, l'organismo di ricerca nel suo insieme potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sulle agevolazioni di cui all'Avviso.

Le disposizioni dell'art. 2.6 dell'Avviso, data la ragguardevole dimensione dei programmi di investimento agevolabili (compresi tra 5 e 20 milioni di euro), sono state adottate in considerazione della prospettiva di finanziare un ristretto numero di proposte progettuali.

Ciò non toglie, tuttavia, che all'interno del medesimo programma di investimento candidato alle agevolazioni del presente Avviso non possano essere ricompresi più tematismi tra quelli previsti dalla S3 regionale, a patto che il costo complessivo dello stesso programma di investimenti risulti ricompreso nelle soglie dimensionali innanzi richiamate.

Non è escluso, altresì, che un soggetto concorrente direttamente coinvolto nell'attuazione di un programma di investimenti candidato alle agevolazioni del presente Avviso possa aderire in forma di partner associato ad un'altra proposta progettuale presentata da un altro partenariato; la stessa adesione non comporta il diritto a ricevere alcuna forma di contribuzione pubblica a valere sul presente Avviso.

Quesito n. A.3

L'art. 2) punto 6 dell'Avviso dispone che "I soggetti individuati al precedente comma 1 possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Avviso, individualmente o in forma aggregata con altri soggetti, prendendo parte ad una sola proposta progettuale. La partecipazione a più proposte progettuali comporta l'inammissibilità di tutte le istanze in cui lo stesso soggetto è presente. L'inammissibilità sussiste anche nel caso in cui uno stesso soggetto proponente già coinvolto in una proposta progettuale, prenda parte ad un'ulteriore proposta progettuale per il tramite di altri soggetti in regime di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile".

In relazione a quanto sopra, si chiede in quali casi la partecipazione di un soggetto ad un'altra entità giuridica precluda la possibilità allo stesso soggetto di presentare una proposta progettuale distintamente rispetto a quella candidata alle agevolazioni dal soggetto giuridico da esso partecipato.

Risposta

Come già richiamato nella risposta al quesito nr. 2, le disposizioni di cui all'art. 2, p.to 6 dell'Avviso debbono essere intese nel senso che il medesimo soggetto concorrente (identificato con un determinato codice fiscale) non può risultare coinvolto direttamente in più di un programma di investimento candidato alle agevolazioni dello stesso Avviso. Tale preclusione viene estesa anche nei casi in cui tra due potenziali

soggetti concorrenti sussistano relazioni di colleganza o di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Per quanto sopra, se lo stesso organismo di ricerca partecipa, in qualità di socio/consorzio, ad altra entità giuridica ed entrambe intendessero candidare alle agevolazioni dell'Avviso rispettivamente due distinte proposte progettuali, tale eventualità è consentita laddove tra l'organismo partecipante e l'altra entità giuridica partecipata, non sussistano relazioni di colleganza (partecipazioni qualificate comprese tra il 20% ed il 50% del capitale sociale) o di controllo (partecipazioni superiori al 50% del capitale sociale) secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile. Tale preclusione, deve intendersi valida anche nei casi in cui tra i soggetti in questione sussistano relazioni contrattuali e/o di altra natura tali da poter desumere tra di essi l'esistenza di un unico centro decisionale.

Non è escluso, anche in questo caso, che un soggetto concorrente direttamente coinvolto nell'attuazione di un programma di investimenti candidato alle agevolazioni del presente Avviso possa aderire in forma di partner associato ad un'altra proposta progettuale presentata da un altro partenariato; la stessa adesione non comporta il diritto a ricevere alcuna forma di contribuzione pubblica a valere sul presente Avviso.

Quesito n. A.4

Posto che il soggetto concorrente è un **ENTE PUBBLICO DI RICERCA NAZIONALE** e ha come finalità istituzionale "le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente", nonché "la diffusione dei risultati della ricerca" in modalità aperta e pubblica, si chiede di specificare se lo stesso concorrente, **non agendo come impresa**, deve comunque apportare un cofinanziamento o l'agevolazione potrà coprire fino al 100%. (cfr. Comunicazione 2016/C 262/01, in GUUE C 262 del 19/7/2016).

Risposta

Il cofinanziamento è comunque richiesto in coerenza con quanto disposto dal par. 3.5 dell'Avviso, cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il cofinanziamento, infatti, è espressione della capacità del soggetto concorrente, non solo di garantire un'efficace realizzazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni, ma anche della capacità dello stesso soggetto di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione della IR/IPS, garantendone la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 72.2.d del Reg. UE n. 2021/1060

La quota di cofinanziamento posta a carico del soggetto proponente potrà avere ad oggetto esclusivamente spese ammissibili di cui al par. 3.4 dell'Avviso e dovranno essere in ogni caso essere documentate nelle modalità previste dal par. 4.12 dello stesso Avviso.

Nel caso di soggetto proponente che NON SVOLGE attività economica, quest'ultimo è tenuto a dichiarare in sede di presentazione della domanda di contributo di possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria in relazione al piano di investimenti da realizzare, che dovrà essere documentata mediante attestazione rilasciata da un istituto di credito presso cui il soggetto richiedente è correntista mediante compilazione dell'Allegato d) allo schema di domanda di accesso alle agevolazioni (Allegato 2.1), al cui interno si attesti per quest'ultimo la disponibilità di somme liquide e disponibili sufficienti a coprire una quota pari ad almeno il 30% del costo complessivo del programma di investimenti candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso, ovvero la disponibilità dello stesso istituto di attivare una linea di credito per pari importo. In alternativa all'attestazione bancaria di cui sopra, il soggetto proponente potrà

dimostrare di avere le suddette disponibilità iscritte a bilancio all'interno di idonee riserve/stanzamenti disponibili e documentabili.

Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 2.1.2.III dell'Avviso, la capacità finanziaria verrà valutata cumulativamente con riferimento al complesso dei soggetti coinvolti nel costituendo partenariato di progetto, pro-quota o comunque sino al raggiungimento complessivo di almeno il 30% del costo lordo totale del predetto programma di investimenti.

Quesito n. A.5

La Fondazione XXXX (della quale si allega lo statuto), è una fondazione di partecipazione con capitale pubblico/privato costituita espressamente in risposta al bando PNRR su ecosistemi dell'innovazione.

Si tratta di una fondazione che annovera tra i soci università siciliane, entri di ricerca ed altri soggetti industriali di varie dimensioni.

La fondazione ha l'obiettivo primario di portare a compimento il progetto PNRR finanziato dal MUR, ma si tratta di un ente di natura permanente e non temporanea che continuerà la sua attività nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico a beneficio dei soci e della collettività

Si chiede di voler specificare se un siffatto soggetto giuridico può considerarsi ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso

Risposta

La disciplina dei requisiti di ammissibilità soggettiva per l'accesso alle agevolazioni dell'Avviso è contenuta nei relativi artt. 2.1 e 2.2.

Le fondazioni (cfr. § 2.1.1.3 dell'Avviso) sono espressamente richiamate tra le forme giuridiche prescritte in capo ai soggetti concorrenti per la l'accesso alle agevolazioni.

Per quanto sopra, e fermi restanti in capo al soggetto concorrente (in questo caso una fondazione) i requisiti specifici di cui al §§ 2.1 e 2.2 dell'Avviso, quest'ultimo potrà procedere autonomamente in forma singola alla presentazione di un programma di investimento, laddove abbia al suo interno almeno un organismo di ricerca, pubblico o privato, in possesso dei requisiti di cui al § 2.1.1.A dell'Avviso (partner di una IR inserita nella Road Map ESFRI o capofila di una IR individuata dal PNIR).

In caso contrario, la fondazione potrà accedere alle agevolazioni configurandosi come soggetto proponente aggregativo ancora non costituito, a condizione che la stessa aggregazione rispetti le condizioni previste dal §2.1.2.III dell'Avviso.

Quesito n. A.6

Un soggetto proponente aggregato non ancora costituito di cui al par. 2.1.2.III dell'Avviso in quale fase del processo di selezione delle proposte progettuali deve qualificarsi come operatore economico o non economico e con quali modalità?

Risposta

L'istanza di accesso alle agevolazioni per un soggetto proponente aggregato non ancora costituito deve essere presentata mediante compilazione dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1, indicando all'interno dello stesso la forma giuridica selezionata per la propria futura costituzione unitamente alla propria composizione mediante coinvolgimento di uno o più tra i soggetti ammissibili di cui al par. 2.1 dell'Avviso.

A integrazione dell'Allegato 2.1 – Sezione III b.1, il soggetto proponente aggregato non ancora costituito dovrà accludere anche il modello Allegato 2.1 – Sezione III.b2, all'interno del quale dovrà dichiarare se esso si configurerà quale operatore che svolge attività prevalentemente economica, oppure quale operatore che NON svolge attività prevalentemente economica ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final – Paragrafo 2.1.

Si specifica che questa opzione NON potrà essere modificata durante tutto il periodo che decorre dalla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni e fino al completamento delle attività istruttorie da parte dell'Amministrazione e – in caso di valido collocamento della stessa proposta progettuale nella graduatoria di cui al par. 4.8 dell'Avviso, la stessa opzione dovrà essere mantenuta per tutta la durata di attuazione del progetto agevolato e per il successivo periodo di stabilità dell'operazione, in coerenza con quanto previsto dal par. 3.5.6 dell'Avviso.

Qualora l'Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal par. 4.9 dell'Avviso, a seguito dell'acquisizione della documentazione fornita al soggetto proponente aggregato non ancora costituito nei termini di cui al par. 4.8 dell'Avviso (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria) comprovante, tra le altre cose, l'intervenuta costituzione del soggetto aggregato, dovesse riscontrare che quest'ultimo è stato costituito con una forma giuridica diversa da quelle consentite dall'avviso (cfr. par. 2.1.3 dell'Avviso) o con finalità statutarie differenti da quelle dichiarate all'interno del modulo di istanza per l'accesso alle agevolazioni (Allegato 2.1 – Sezione III b.2), la stessa proposta progettuale sarà rigettata ed il soggetto beneficiario decade dal diritto a ricevere le agevolazioni.

B. Ammissibilità delle spese

Quesito n. B.1

In relazione alle voci di costo ammissibile per la parte infrastrutturale dell'Azione 1.1.4, l'Avviso prevede anche la possibilità di coprire i costi per il personale tecnico dedicato alla messa in opera delle attrezzature tecnologiche di rilevante complessità ed alla messa a punto dei servizi che queste si prevede debbano erogare.

Questa voce di costo ammissibile (inclusa tra le voci di costo del progetto infrastrutturale e non solo nel progetto di ricerca collegato), relativa al personale tecnico/tecnologo dedicato alla messa in funzione delle macchine e dei servizi ad esse collegati, contribuisce ad una più efficace attuazione dei programmi di spesa, consentendo di pianificare con maggiore efficacia il piano industriale per la nuova infrastruttura di ricerca, assicurandone un rapido raggiungimento degli obiettivi minimi che ne possono consentire la sostenibilità economica (la disponibilità di grandi ed eccellenti attrezzature rischia di non essere sufficiente senza la messa a punto di servizi che possono essere erogati dalle attrezzature e che necessitano di personale qualificato e dedicato).

In proposito, si chiede di chiarire a quali specifiche condizioni è subordinata l'ammissibilità dei costi di personale tecnico/tecnologo funzionali alla immissione degli impianti e/o attrezzature tecnologiche e/o macchinari caratterizzati da elevati livelli di complessità.

Risposta

In coerenza con quanto previsto dall'Avviso (cfr. § 1.4.1, lett. u) "Definizioni"), la disciplina delle regole per l'ammissibilità delle spese e per le relative modalità di rendicontazione è demandata dall'Amministrazione all'approvazione di un apposito documento "Linee guida per la rendicontazione" da adottarsi successivamente alla pubblicazione dell'Avviso.

In questa sede e nelle more dell'adozione del suddetto documento, si precisa che i costi per il personale sono ammissibili esclusivamente se sostenuti in attuazione di un progetto di ricerca industriale nel quadro della tipologia di spese di cui alla categoria PRI.1 "Personale".

Quanto alle spese per l'acquisto di "Strumentazione ed attrezzature, compresi arredi e macchinari" di cui alle categorie IR.5 e IPS.5 connesse con la realizzazione e/o l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca (IR) o di infrastrutture di prova e di sperimentazione (IPS), sono considerati ammissibili alle agevolazioni dell'Avviso i costi relativi all'acquisizione di strumenti, impianti tecnologici (diversi da quelli generali il cui costo è ricompreso nelle categorie IR.3/IPS.3) ed attrezzature nuovi di fabbrica funzionali al perseguimento degli obiettivi operativi ammissibili cui è finalizzato il progetto agevolato.

Sono compresi eventuali costi connessi con la stessa fornitura, quali ad esempio i costi di trasporto, di imballo e di montaggio qualora presenti, a condizione che gli stessi siano imprescindibili per l'installazione e la messa in esercizio del bene rendicontato e solo se ricompresi nella fattura di acquisto, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Sono, altresì, ammessi sia il costo del diritto acquisito sia il costo della gestione legale della procedura di acquisto e sostenuti per finalità strettamente connesse al progetto.

La pertinenza e la congruità dei costi connessi all'acquisizione di tali attivi materiali in relazione alle finalità ed alle caratteristiche dei progetti agevolati sarà valutata caso per caso.

Eventuali costi connessi con la formazione e/o l'addestramento del personale interno per il corretto ed

efficiente utilizzo dei suddetti attivi materiali potranno considerarsi ammissibili alle agevolazioni nell'ambito della categoria di spesa "Costi indiretti" (IR.8 e IPS.8), alle seguenti condizioni:

- *che tali costi siano analiticamente identificati e patrimonializzati da parte del Beneficiario, il quale dovrà documentare l'iscrizione degli stessi costi all'interno del libro cespiti/libro inventari e la relativa contabilizzazione in coerenza con i pertinenti principi contabili di riferimento;*
- *che gli stessi costi siano contenuti entro il limite massimo del 7% del costo complessivo degli interventi funzionali alla realizzazione e/o ammodernamento della IR/IPS. Eventuali deroghe al rispetto del suddetto massimale occorse durante il processo di realizzazione del progetto agevolato saranno oggetto di preventiva richiesta di autorizzazione da parte del Beneficiario al Dipartimento, quest'ultimo potrà riservarsi di accoglierle all'esito di una opportuna e preventiva verifica tesa ad accertare l'organicità e funzionalità del programma d'investimento realizzato.*

La pertinenza e la congruità dei costi connessi all'acquisizione di tali attivi immateriali in relazione alle finalità ed alle caratteristiche dei progetti agevolati sarà valutata caso per caso.